PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 55

Ai corsi d'acqua nei quali verranno eseguiti i lavori di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 62 del testo unico di legge, decreto Reale 25 luglio 1904, n. 523, e per il servizio di piena sono ad essi applicabili norme analoghe a quelle stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1895, n. 86.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-55/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it